

Allegato 2 - VALIDAZIONE

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO al PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO
Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025**

**DEL
COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

Provincia di Teramo

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (G, capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Indice della relazione

1	Premessa (E)	4
1.1	Comune ricompreso per ciascun ambito tariffario	5
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	6
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5	Altri elementi da segnalare	7
4	Attività di validazione (E)	7
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	7
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	8
	Coefficiente di recupero di produttività (Xa)	9
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	11
5.1.3	Coefficiente C116	12
5.1.4	Coefficiente CRI	12
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	13
5.2.1	Componente previsionale CO116	13
5.2.2	Componente previsionale CQ	14
5.2.3	Componente previsionale COI	14
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	15
5.4	Valorizzazione dei fattori di sharing	15
5.4.1	Determinazione del fattore b	15

5.4.2	Determinazione del fattore ω	16
5.5	Conguagli	16
5.6	Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario	18
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	18
5.8	Rimodulazione dei conguagli	19
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	19
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	19
5.11	Ulteriori detrazioni	20
5.12	Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025	21
5.13	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	22

1 Premessa (E)

La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza all'art. 27 comma 4 dell'Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/Rif integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e rappresenta il documento necessario alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del servizio sostenuti dal Comune di VALLE CASTELLANA e i valori desumibili dalla documentazione contabile.

La Delibera avente ad oggetto la "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" per la determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria, concludono l'iter regolatorio iniziato nell'anno 2018 che ha previsto una profonda revisione sia della metodologia di individuazione dei costi da inserire all'interno del Piano finanziario sia dei soggetti coinvolti nel processo di costruzione del medesimo atto necessario per l'elaborazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'art. 27 comma 1 dell'Allegato A alla Delibera stabilisce che i soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono il Piano finanziario, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, per le attività di propria competenza e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente ai fini della validazione, ossia la verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata dai soggetti gestori, e della trasmissione all'Autorità, la quale, verificata la coerenza degli atti trasmessi procede all'approvazione.

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, sono tenuti alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.

redatti secondo gli schemi tipo approvati con la Determina 06 novembre 2023 1/2023 – DTAC.

La Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06/11/2013 è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;

L'art. 4 comma 2 della L.R. 36/2013 stabilisce che AGIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'Assemblea di AGIR, con Deliberazione n. 3 del 31/05/2022, ha nominato l'ing. Luca Zaccagnini quale Direttore Generale dell'AGIR e dal 01/10/2022 AGIR è divenuta operativa assumendo il ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) per i comuni appartenenti alla Regione Abruzzo.

1.1 Comune ricompreso per ciascun ambito tariffario

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 363/2021/R/Rif aggiornata definisce il servizio integrato di gestione come il "complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le "attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

- Attività di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già incluso nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane".

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a copertura tariffaria per le annualità 2024 e 2025 solo laddove, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1 della Delibera n. 363/2021 aggiornata.

In tal caso è opportuno dare separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all'interno degli avvisi di pagamento (art. 6, comma 4 MTR-2 aggiornato).

L'ambito tariffario a cui si riferisce la presente relazione di accompagnamento è il COMUNE DI VALLE CASTELLANA.

Estensione	Popolazione residente (dato ISTAT al 01/01/2023)	Densità per Km²	Codice ISTAT
Kmq 129,82	843	6,49	067046

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), l'Ente territorialmente competente indica, che per l'ambito tariffario oggetto della presente relazione, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero i gestori dei singoli servizi che lo compongono, ivi compresi i comuni che gestiscono in economia uno o più dei predetti servizi, tenuti a predisporre il PEF ai sensi dell'articolo 27 del MTR-2 aggiornato, sono indicati nella tabella seguente:

Attività	Gestore/Comune
- attività di raccolta e trasporto;	MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A.
- attività di trattamento e smaltimento	MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A.
- attività di trattamento e recupero;	MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A.
- attività di spazzamento e lavaggio strade;	MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.P.A.
- attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.	Comune di VALLE CASTELLANA

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria, specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto la Regione Abruzzo non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021 aggiornata.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

AGIR ha richiesto al/i gestore/i affidatario/i la presentazione della documentazione necessaria alla predisposizione dell'Aggiornamento biennale 2024-2025.

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, sono stati acquisiti da ciascun gestore e relativamente al presente ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023).

3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Nello specifico l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione da parte dei gestori in data 11/06/2024 ed integrato il 25/06/2024.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non segnala ulteriori elementi.

4 Attività di validazione (E)

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente territorialmente competente illustra, tra l'altro, le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 - al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata".

Il gestore non ha sostenuto oneri e ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata" da scomputare dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-

2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1 Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell'inflazione CRI, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

Anno	2024	2025
rpi_a	2,70%	2,70%
Xa	0,31%	0,31%
QLa	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%
C116a	0,00%	0,00%
CRI,a	3,35%	4,50%
Pa	5,74%	6,89%

I valori indicati sono quelli del PEF ANTE Detrazioni apportate come indicato al successivo punto 5.7.

Anno	2024	2025
T_a	238.641	236.600
TV_{a-1}	123.840	137.309
TF_{a-1}	43.337	39.146
T_{a-1}	167.177	176.455
T_a / T_{a-1}	1,427	1,340
Superamento del limite	SI	SI

I valori del PEF post detrazioni sono i seguenti:

Anno	2024	2025
T_a	176.455	188.612
TV_{a-1}	123.840	137.309
TF_{a-1}	43.337	39.146
T_{a-1}	167.177	176.455
T_a / T_{a-1}	1,055	1,069
Superamento del limite	NO	NO

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il *Benchmark* di

riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $\alpha-2$ (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X .

L'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di γ_1 e γ_2 individuati. Con riferimento al valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 (MTR-2 aggiornato).

Per il comune di VALLE CASTELLANA il valore del macro-indicatore R1 è pari a 0,77. L'ETC ha determinato, pertanto, di assegnare una valutazione NON soddisfacente.

Coefficiente di recupero di produttività (X_a)

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso tra 0,1% e 0,5%, sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo ed il Benchmark di riferimento e dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

Per il Comune di VALLE CASTELLANA, la determinazione del coefficiente di recupero di produttività è avvenuta sulla base dei seguenti dati:

- a) Del confronto tra il costo unitario della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove, in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2022}$) da considerare è il seguente:

	Anno	2024	2025
ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]	TV _{2022, 2023}	118.099	123.840
	TF _{2022, 2023}	46.445	43.337
	T _{2022, 2023}	164.544	167.177
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q _{2022, 2023}	285	285
	CU_{eff2022, 2023} [cent€/kg]	57,70	58,66
	Benchmark di riferimento [cent€/kg]	41,76	41,76

- b) I risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari sono i seguenti:

Risultati della gestione	2024	2025
% RD (dato 2022)	32%	32%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia _{AVV_RicRD,sc} [R1] (dato 2022)	0,77	0,77
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE

Intervalli di riferimento coefficienti γ_1 e γ_2	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

Coefficienti $1+\gamma$	Intervallo di riferimento	2024	2025
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	-0,40	-0,40
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	-0,30	-0,30
γ		-0,70	-0,70
$1+\gamma$		0,30	0,30

Un livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto “INSODDISFACENTE O INTERMEDIO”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell’ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 del MTR-2 aggiornato – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma, a) \leq 0,5$$

Un livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto “AVANZATO”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell’ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 del MTR-2 aggiornato – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma, a) > 0,5$$

AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 e 2025		<i>Cueff</i> > <i>Benchmark</i>	<i>Cueff</i> ≤ <i>Benchmark</i>
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO (1+γ _a) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,3% < X _a ≤ 0,5%	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%
	LIVELLO AVANZATO (1+γ _a) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%	Fattore di recupero di produttività: X _a = 0,1%

Si considera che il coefficiente X_a è pari a 0,31% rimanga costante per entrambe le annualità del biennio 2024- 2025.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ivi inclusi gli adeguamenti rispetto agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PG_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato).

QUADRANTE GESTIONE		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

Coefficienti	Valore Max	2024	2025
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti - QLa	4%	0,00%	0,00%
Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi - PGa	3%	0,00%	0,00%

Nel caso specifico del Comune di VALLE CASTELLANA non vi sono variazioni nell'attività gestionale né variazioni della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate.

5.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

L'ETC, per il Comune di VALLE CASTELLANA, dichiara che non vi sono informazioni e/o giustificazioni da fornire in merito alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti COexp116TVa e COexp116TFa maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani", e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per il comune di VALLE CASTELLANA, l'ETC ha determinato di valorizzare il coefficiente C_{116a} come indicato nelle seguenti tabelle:

Coefficiente C116a	valore massimo	2024
C _{116a}	3%	0%

Coefficiente C116a	valore massimo	2025
C _{116a}	3%	0%

5.1.4 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

Per il comune di VALLE CASTELLANA l'ETC ha determinato di valorizzare il coefficiente **CRI_a** come indicato nelle seguenti tabelle:

Coefficiente CRI _a	valore massimo	2024
CRI _a	7%	3,35%

Coefficiente CRI _a	valore massimo	2025
CRI _a	7%	4,50%

Tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, è stato necessario valorizzare tale coefficiente per entrambe le annualità 2024 e 2025.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del/i gestore/i, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C116_a, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti CO116,TV,a e CO116,TF,a, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) .

Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo [0% ≤ C116 ≤ 3%].

Per il Comune di VALLE CASTELLANA, non sono state valorizzate le componenti CO116. Sulla base di tale quantificazione si ritiene di attribuire al predetto coefficiente C116a il valore indicato al precedente paragrafo 5.1.3.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Il comune di VALLE CASTELLANA ha determinato, quale posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 dell'Allegato A (TQRIF) della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif lo schema regolatorio I (minimo)

Non si rileva alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti TARI e, pertanto non sono state valorizzate le componenti previsionali CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o entrambe le annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

A tal proposito si evidenzia che il Comune di VALLE CASTELLANA sono stati imputati tali costi:

Costi previsionali	2024	2025
$COI_{TV,a}^{exp}$	0	0
$COI_{TF,a}^{exp}$	0	0

Nel caso di eventuale rideterminazione in aumento, a parità di obiettivi di miglioramento della qualità ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, l'Ente territorialmente competente argomenta in merito alle dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

L'ETC indica, inoltre, l'avvenuta decurtazione dei costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata la valorizzazione di $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ con riferimento al calcolo tariffario del primo biennio 2022-2023.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

L'ETC dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2 aggiornato.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

La ETC dà atto che per il Comune di VALLE CASTELLANA, le attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di compliance (Consorzi del sistema CONAI o Consorzi autonomi) e/o ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori di tali sistemi collettivi (Ara) e sono svolte dal GESTORE, tuttavia, al fine di limitare la crescita delle entrate tariffarie si considera $b=0,60$ per gli anni 2024-2025.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ω_a) è stato determinato dall'ETC sulla base delle valutazioni compiute in merito:

- Al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di R.D. conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.
- Al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti ($\gamma_{1,a}$) e ($\gamma_{2,a}$) possono essere valorizzati come indicato nella seguente tabella:

Intervalli di riferimento coefficienti γ_1 e γ_2	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

Sulla base delle precedenti valutazioni, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

Parametro ω_a	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1;0,4]$: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Per il comune di VALLE CASTELLANA, sono stati assegnati i seguenti valori:

Coefficienti	2024	2025
$\gamma_{1,a}$	-0,40	-0,40
$\gamma_{2,a}$	-0,30	-0,30
ω_a	0,40	0,40

5.5 Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e

$RC_{tot_{TF,a}}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato). Con riferimento alle annualità 2024-2025, le componenti a conguaglio previste dagli artt. 18 e 19 del MTR-2 aggiornato, sono le seguenti:

Conguagli di parte VARIABILE	2024	2025
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0
Recupero COIexp,TV (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0
Recupero CQexp,TV (solo se a vantaggio degli utenti)	0	0
Recupero COexp,116,TV	0	0
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)	0	0
Recupero conguaglio I2023 - parte variabile	0	0
$RC_{tot_{TV,a}}$	0	0

Conguagli di parte FISSA MOTE	2024	2025
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0
Recupero COIexp,TF (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0
Recupero CQexp,TF(solo se a vantaggio degli utenti)	0	0
Recupero COexp,116,TF	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)	0	0
Recupero differenza valori Wacc e Slic	-591	-521
Recupero conguaglio I2023 - parte fissa	0	0
$RC_{tot_{TF,a}}$	-591	-521

Ai sensi dell'articolo 3.3 della determinazione 6 NOVEMBRE 2023, N. 1/DTAC/2023, l'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2023} = 4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

Non si rileva la necessità di valorizzazione della voce di conguaglio I2023.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

AGIR, in qualità di ETC, ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Per il comune di VALLE CASTELLANA si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF aggiornata di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, apportando, le seguenti detrazioni:

COSTI GESTORE

Detrazioni COSTI GESTORE	2024	2025
CRT	18.214	15.267
CRD	36.457	25.413
detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif -parte variabile	54.671	41.040

Detrazioni COSTI GESTORE	2024	2025
CARC	277	237
CGG	7.239	6.710
detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif -parte fissa	7.516	6.947

Le detrazioni apportate sul costo del gestore sono state determinate sulla base della procedura partecipata svolta tra l'ETC e il gestore.

Tali detrazioni consentono il rispetto sia del limite di crescita delle entrate tariffarie sia dell'equilibrio economico finanziario.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione e/o del rinvio effettuati.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per il comune di VALLE CASTELLANA non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Per il comune di VALLE CASTELLANA non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025 la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- c) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- d) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2 aggiornato.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021. Relativamente al contributo MIUR, si specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

Ai sensi dell'articolo 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 costituiscono componenti da sottrarre dal totale delle entrate tariffarie le seguenti voci:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Per il Comune di VALLE CASTELLANA si riportano i seguenti valori:

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	2024	2025
Contributo MIUR Anno 2023	258	234
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	0	0
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	0	0
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	0	0
Totale Detrazioni	258	234

Detrazioni	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	258	234
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	258	234

5.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate massime approvabili è pari:

Anno	2024	2025
Σ TV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	137.309	143.800
Σ TF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	39.146	44.813
TOTALE	176.455	188.612

Dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale, **al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021**, delle entrate tariffarie da articolare agli utenti è pari a:

Anno	2024	2025
Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	137.051	143.566
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	39.146	44.813
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	176.197	188.378

5.13 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

La quantificazione del valore di partenza H_{2024} è rappresentata nella tabella seguente:

Calcolo H di partenza	
AR ^{aggsc_si}	3.459
CRD ^{aggsc_si}	75.504
H di partenza	4,6%
Classe di partenza H	I

	2024	2025
Obiettivi	9,6%	14,6%
Classe obiettivo	I	H

La quantificazione è avvenuta con disponibilità dei dati richiesti.

Null'altro da aggiungere.

L'Aquila, 16 luglio 2024

Il Direttore Generale
Ing. Luca Zaccagnini

